



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 3 aprile 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Il Castello di Govone

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- 5 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 135 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00
6 mesi - Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00
6 mesi - Codice S3 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiرو on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 41 pag. 97

D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 42 pag. 117

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 35 pag. 5

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 36 pag. 23

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 37 pag. 41

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 38 pag. 60

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 39 pag. 78

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 180 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice DA1603

D.D. 14 febbraio 2008, n. 25 pag. 135

INDICE SISTEMATICO

INDUSTRIA

Codice DA1603

D.D. 14 febbraio 2008, n. 25

L.r. 34/2004: Programma 2006/2008 per le attività produttive - Asse 3 (Internazionalizzazione) Misura INT 2 - Asse 5 (Sviluppo territoriale) Misura ST 2: 'Contratto di insediamento e sviluppo': approvazione della scheda di misura.

pag. 135

TRASPORTI

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 35

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Casale Monferrato.

pag. 5

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 36

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella.

pag. 23

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 37

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli.

pag. 41

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 38

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara.

pag. 60

D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 39

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella.

pag. 78

D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 41

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Asti.

pag. 97

D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 42

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Alessandria.

pag. 117

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2008, n. 35

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Casale Monferrato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture ed il Comune di Casale Monferrato rappresentato dall'Assessore pro-tempore all'Urbanistica, Trasporti e Patrimonio, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

Il Comune di Casale Monferrato di seguito denominato "Comune", codice fiscale n. 00172340069, rappresentato dal suo Sindaco pro tempore

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
 - detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
 - detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
 - il Consiglio Comunale di Casale Monferrato ha deliberato con provvedimento n. 80 del 05.11.2003 il conferimento della titolarità del servizio di trasporto pubblico urbano all'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., stabilendo anche di affidare la regolamentazione del servizio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 e s.m.i., ad apposito contratto di servizio di validità pari ad anni sei, dal 01.01.2004 al 31.12.2009, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;

- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- il "Contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persona tra il Comune di Casale Monferrato e l'affidatario Azienda Multiservizi Casalese S.p.A." Rep. n. 2229 del 20.06.2005, di durata pari ad anni 6 dal 01.01.2004 al 31.12.2009;
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**PARTE I****FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO****art. 1 Richiamo alle premesse**

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) il Contratto di servizio, Rep. n. 2229, stipulato tra le parti in data 20.06.2005;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;attraverso l'adozione delle seguenti azioni:
 - I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità comunale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

Il Comune si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue

convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Contratto di servizio, Rep. n. 2229, stipulato tra le parti in data 20.06.2005 (allegato 1), fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R.1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture*Km = 293.373 indicativi
- Anno 2008 vetture*Km = 293.373 indicativi
- Anno 2009 vetture*Km = 293.373 indicativi

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia; pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Contratto di servizio rep. 2229 del 20.06.2005 di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Il Comune, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha previsto che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
4. Il Comune si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:
 - la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
 - il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;

- il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
- le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
- fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri / km sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
- tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri.
2. Il Comune, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.
2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dal Comune alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III**LE AZIONI****art. 9 Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale**

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Contratto di servizio rep. 2229 del 20.06.2005.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il

sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.

2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. Il Comune si impegna ad inserire nel Contratto di Servizio l'obbligo all'adesione del gestore al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. Il Comune, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;

- II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio comunale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza del Comune.
 3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 973.873,53 + IVA (per la quota di competenza regionale) così ripartiti:

servizi ordinari e CCNL	€ 467.412,64
servizi particolari A CHIAMATA	€ 55.260,89
servizio M1	€ 225.000,00
premio di operatività	€ 226.200,00

Tale importo è trasferito dalla Regione al Comune a compensazione degli oneri conseguenti al Contratto di Servizio rep. 2229 del 20/06.2005

sottoscritto con il gestore e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Gli importi relativi ai servizi particolari a chiamata ed al servizio M1 saranno erogati al Comune solo dopo l'attivazione dei servizi medesimi. Il Comune ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.

2. Il Comune, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dal Comune allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dal Comune per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.
7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.

8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 188.010,72 per l'anno 2007, a € 407.920,64 per l'anno 2008, a € 396.655,29 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60%

degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.

4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, il Comune è autorizzato a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 271.700,00, di cui € 107.900,00 per l'anno 2007, € 54.600,00 per l'anno 2008, € 109.200,00 per l'anno 2009.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili

titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.

2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti al Comune, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 10.329,00 per trasporto diversamente abili ed € 889,92 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare al Comune con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.
3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DEL COMUNE

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. Il Comune oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Il Comune, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente comunale di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. Il Comune è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
3. Il Comune si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
4. Il Comune, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
5. Il Comune, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
6. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI**COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO****art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico**

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento

amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997).

2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante locale che presiede l'ANCI.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4 COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno 2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	75%	66%	60%	50%
	danni all'utenza per colpa del vettore / passeggeri	0,05%	idem	idem	idem
	n. sinistri / vetture km	0,05%	idem	idem	idem
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	0	idem	idem	idem
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	25%	32%	40%	50%
Qualità	corse effettive / corse programmate	99%	idem	idem	idem
	frequenza media corse servizi urbani	30min	idem	idem	idem
	% corse con ritardo < 3' e/o anticipo < 1	0,5%	idem	idem	idem
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	25%	32%	40%	50%
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	50%	58%	66%	75%
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	50%	58%	66%	75%
	n. fermate con rivendita localizzata entro 200 metri / n. fermate	100%	idem	idem	idem
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	100%	idem	idem	idem
Efficacia	n. fermate / abitanti	0,007	idem	idem	idem
	n. passeggeri km / n. posti km	0,026	idem	idem	idem
	ricavi da traffico / vetture km	0,44	idem	idem	idem
	n. medio posti km / popolazione del bacino fonte ISTAT 2001)	665	idem	idem	idem
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	21 km/h	idem	idem	idem
	vetture km / n. dipendenti	20278,79	idem	idem	idem
	vetture km / n. veicoli	26277,03	idem	idem	idem
	n. passeggeri trasportati / km	0,63	idem	idem	idem
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	100%	idem	idem	idem
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri km	1,25	idem	idem	idem

Note relative alla tabella degli indicatori:

- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- I passeggeri km sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero per il numero di km della fascia chilometrica meno due km; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- La rivendita si considera virtualmente presente se in sua assenza sussiste l'obbligo di vendita dei biglietti a bordo senza sovrapprezzo. Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.

Torino, **13 FEB. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Casale Monferrato

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2008, n. 36

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture ed il Comune di Biella rappresentato dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

Il Comune di Biella di seguito denominata "Comune", codice fiscale n. 00221900020, rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
- detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;

- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale;
- per il migliore conseguimento di tali obiettivi, il Comune di Biella, il Comune di Vercelli, la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa finalizzato ad espletare un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di loro competenza, previa progettazione coordinata dei servizi extraurbani dei due bacini provinciali e integrazione dei servizi urbani dei Comuni capoluogo con i servizi extraurbani della Provincia di appartenenza;
- l'atto di cui sopra prevede che la gara unica sarà articolata in 4 lotti (ognuno relativo ai servizi di competenza di un Ente) che saranno affidati ad un unico gestore e che gli affidamenti saranno governati da 4 Contratti di Servizio (uno per Ente) distinti ma coordinati;

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");

- il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/2009 (di seguito denominato "Programma triennale comunale");
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) l'approvazione del programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;

- d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
- e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
- f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;attraverso l'adozione delle seguenti azioni:
 - I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità provinciale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani, anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

Il Comune si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Programma triennale provinciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R.1/2000 e s.m.i.:
 - Anno 2007 vetture*Km 387.592 indicativi;
 - Anno 2008 vetture*Km 389.461 indicativi;
 - Anno 2009 vetture*Km 387.592 indicativi.

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Programma triennale comunale, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Il Comune, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.

4. Il Comune si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:
- la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
 - il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
 - il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
 - le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
 - fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri trasportati sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
 - tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
 - tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
 - la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..
5. Il Comune si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

~art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri.
2. Il Comune, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi

parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.

2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dal Comune alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III LE AZIONI

art. 9 Programma triennale comunale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del

Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico allegato, parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. Il Comune si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo all'adesione del partecipante al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.
6. Nelle more dell'attivazione del sistema di bigliettazione elettronica, è nella facoltà del Comune di Biella prevedere titoli di viaggio integrati urbano + extraurbano di Biella, in accordo con la Provincia di Biella.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. Il Comune, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio provinciale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza del Comune.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 1.200.138,52 + IVA (per la quota di competenza regionale). Tale importo è trasferito dalla Regione al Comune a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Il Comune ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. Il comune, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dal Comune allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dal Comune per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. La Regione Piemonte autorizza il Comune di Biella all'utilizzo dei contributi già assegnati ai sensi della Legge 194/1998, della DGR 97-29586 del 01.03.2000 e della DGR 25-974 del 01.10.2000, pari ad € 493.861,91, per l'acquisto di mezzi urbani a metano.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, un contributo per gli investimenti infrastrutturali pari a complessivi € 581.750,00.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le scadenze e le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti al Comune, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 18.076,00 per trasporto diversamente abili ed € 1.553,21 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare al Comune con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.

3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V GLI IMPEGNI DEL COMUNE

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. Il Comune oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Il Comune, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente comunale di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. Il Comune è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
3. Il Comune si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.

4. Il Comune, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
5. Il Comune, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
6. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997) .
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante della Provincia che presiede l'Unione regionale delle Province Piemontesi.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.

5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.
Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	danni all'utenza per colpa del vettore / passeggeri	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	n. sinistri / vetture km	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	44,44%	44,44%	55,55%	66,66%
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	100 %	100 %	100 %	100 %
Qualità	corse effettive / corse programmate	100 %	100 %	100 %	100 %
	frequenza media corse servizi urbani	25'	20'	20'	20'
	% corse con ritardo < 3' e/o anticipo < 1	0,13 %	0,12 %	0,11 %	0,10 %
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	33,33%	33,33%	44,44%	55,55%
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	44,44%	44,44%	55,55%	66,66%
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	33,33%	33,33%	44,44%	55,55%
	n. fermate con rivendita localizzata entro 200 metri / n. fermate	51,7 %	51,7 %	52,2 %	52,7 %
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	100 %	100 %	100 %	100 %
Efficacia	n. fermate / abitanti	0,00236	0,00253	0,00258	0,00258
	n. passeggeri km / n. posti km	0,0309	0,0364	0,0395	0,0388
	ricavi da traffico / vetture km	0,484	0,552	0,560	0,570
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	917	787	815	907
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	16,47	17,00	17,50	18,00
	vetture km / n. dipendenti	25.237	22.857	24.364	26.318
	vetture km / n. veicoli	66.246	53.333	53.600	57.900
	n. passeggeri trasportati / km	0,98	1,09	1,10	1,11
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	0,89	0,90	0,91	0,91
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri km	1,34	1,39	1,36	1,35

Note relative alla tabella degli indicatori:

- Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.
- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.

Torino, **14 FEB. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte_

Per il Comune di Biella__

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2008, n. 37

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture e la provincia di Vercelli rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

La Provincia di Vercelli di seguito denominata "Provincia", codice fiscale n. 80005210028, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
 - detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
 - detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
 - i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
 - è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;

- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale;
- per il migliore conseguimento di tali obiettivi, il Comune di Biella, il Comune di Vercelli, la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa finalizzato ad espletare un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di loro competenza, previa progettazione coordinata dei servizi extraurbani dei due bacini provinciali e integrazione dei servizi urbani dei Comuni capoluogo con i servizi extraurbani della Provincia di appartenenza;
- l'atto di cui sopra prevede che la gara unica sarà articolata in 4 lotti (ognuno relativo ai servizi di competenza di un Ente) che saranno affidati ad un unico gestore e che gli affidamenti saranno governati da 4 Contratti di Servizio (uno per Ente) distinti ma coordinati;
- il progetto di riorganizzazione dei servizi prodromico alla gara unica prevede, tra l'altro, la modifica di alcune linee interprovinciali, da cui discende l'opportunità di modificare l'attuale attribuzione agli Enti delle competenze amministrative ad esse relative, con conseguente trasferimento di produzione chilometrica e corrispondente compensazione monetaria dall'Ente cedente all'Ente cessionario.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";

- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) l'approvazione del programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;

- d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
- e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale
- f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;attraverso l'adozione delle seguenti azioni:
 - I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità provinciale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani, anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

La Provincia si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e la Provincia per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Programma triennale provinciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture*Km 4.120.000 indicativi, esclusi servizi funiviari di Varallo;
- Anno 2008 vetture*Km 4.120.000 indicativi, esclusi servizi funiviari di Varallo;
- Anno 2009 vetture*Km 4.100.000 indicativi, esclusi servizi funiviari di Varallo.

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo i programmi di esercizio definiti dalla Provincia come implementazione dello schema di rete contenuto nel Programma triennale provinciale, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Al fine del miglioramento dell'organizzazione generale dei servizi, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, la Provincia di Vercelli ha la facoltà di accordarsi con altre province piemontesi per il trasferimento

(tramite acquisizione o cessione) di determinati servizi di trasporto pubblico extraurbano: l'accordo dovrà quantificare tanto le percorrenze quanto le risorse trasferite da un ente all'altro, ed essere notificato alla Regione.

4. La Provincia, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
5. La Provincia si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:
 - la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
 - il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
 - il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
 - le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
 - fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri trasportati sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
 - tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
 - tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
 - la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..
6. La Provincia si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dalla Provincia con fondi propri.
2. La Provincia, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.
2. La Provincia, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi

da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dalla Provincia alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III

LE AZIONI

art. 9 Programma triennale provinciale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico allegato, parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. La Provincia si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo all'adesione del partecipante al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma

Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).

5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. La Provincia, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio provinciale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza della Provincia.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV**GLI IMPEGNI DELLA REGIONE****art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi**

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in €. 5.105.297,68 + IVA (per la quota di competenza regionale). Tale importo è trasferito dalla Regione alla Provincia a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. La Provincia ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. La Provincia, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dalla Provincia allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dalla Provincia per adeguare il

corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che la Provincia stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. Dal 2002, a seguito di specifici accordi tra le Province di Vercelli ed Alessandria, i Comuni di Casale M.to e Vercelli e la società Trenitalia S.p.A., è stato istituito il servizio suppletivo festivo sulla linea Casale – Vercelli: tale servizio consiste nell'ammissione a bordo bus, senza altro onere, di viaggiatori in possesso di validi titoli di viaggio rilasciati da Trenitalia S.p.A.. La percentuale di ripartizione del costo per il mancato introito (definito in € 0,52 *vett/km) è stata suddivisa nelle seguenti quote:
 - Trenitalia S.p.A, (ora quota Regione Piemonte) 30%;
 - Provincia di Vercelli 10%;

- Provincia di Alessandria 15%;
- Comune di Casale M.to 30%;
- Comune di Vercelli 15%.

Pertanto il corrispettivo per tale obbligo, che viene trasferito direttamente alla Provincia, è pari ad € 2.225,03 ($30\% * € 0,52 * 14.263$ vett/km) per l'anno 2008 e di € 2.225,03 per l'anno 2009.

13. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 12 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.
14. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 712.218,05 per l'anno 2007, a € 1.545.275,91 per l'anno 2008, a € 1.502.600,79 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le

modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.

4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, la Provincia è autorizzata a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatarie dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 1.052.000,00.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. E' nella facoltà della Provincia di Biella coprire il 35% di cofinanziamento con risorse finanziarie rese disponibili da Soggetti terzi.
5. Il contributo sarà erogato secondo le scadenze e le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.

2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti alla Provincia, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 98.127,00 per trasporto diversamente abili ed € 11.463,66 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare alla Provincia con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.
3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DELLA PROVINCIA

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. La Provincia oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. La Provincia si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni della Provincia di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. La Provincia, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente provinciale di avvalersi

dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.

2. La Provincia è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
3. La Provincia si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
4. La Provincia, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
5. La Provincia, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
6. La Provincia si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997).
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di

segreteria sono affidati al rappresentante della Provincia che presiede l'Unione regionale delle Province Piemontesi.

3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII

CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	20,21%	20,21%	15,55%	9,75%
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	4,26%	4,26%	4,68%	5,15%
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	54,26%	54,26%	54,55%	61,70%
Qualità	corse effettive / corse programmate	99,75%	99,75%	99,75%	99,75%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	65,96%	65,96%	70,50%	73,50%
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	39,36%	39,36%	44,50%	53,50%
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	81,91%	81,91%	85,00%	90,00%
	n. rivendite / n. centri abitati (fonte ISTAT2001)	0,57	0,57	0,57	0,59
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	0,11	0,11	0,11	0,13
Efficacia	n. comuni della provincia serviti (presenza di almeno una coppia di corse nei giorni feriali) / n. comuni della provincia	80,23%	80,23%	80,23%	84,00%
	ricavi da traffico / vetture km	0,60	0,60	0,62	0,65
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	1.048	1.048	1.048	900
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	40	40	40	40
	vetture km / n. veicoli	43.830	43.830	43.830	38.095
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	80,85%	80,85%	80,85%	80,00%
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri trasportati	2,24	2,24	2,30	2,32

Note relative alla tabella degli indicatori:

- Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.
- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- Considerata l'integrazione delle reti extraurbane di competenza delle Province di Biella e Vercelli, tutti gli indicatori in cui sono presenti i dati relativi ad autobus, passeggeri trasportati e ricavi da traffico sono calcolati in via convenzionale assumendo a riferimento i corrispondenti valori relativi all'insieme dei bacini extraurbani di Biella e Vercelli, riproporzionati in base alla produzione chilometrica associata ai due bacini.

Torino, **19 FEB. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Vercelli

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2008, n. 38

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture e la Provincia di Novara rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti e Viabilità, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

La Provincia di Novara di seguito denominata "Provincia", codice fiscale n. 80026850034, rappresentata dal suo Presidente pro tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
 - detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
 - detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
 - i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
 - è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;

- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) l'approvazione del programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;

- d) miglioramento qualitativo del servizio;
- e) miglioramento dell'accessibilità;
- f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;

attraverso l'adozione delle seguenti azioni:

- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità provinciale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani, anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

La Provincia si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e la Provincia per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Programma triennale provinciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:
- Anno 2007 vetture*Km 4.200.000 indicativi
 - Anno 2008 vetture*Km 4.200.000 indicativi
 - Anno 2009 vetture*Km 4.200.000 indicativi

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, "il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti

locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma".

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Programma triennale provinciale, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. La Provincia, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
4. La Provincia si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:
 - la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
 - il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
 - il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
 - le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
 - fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri trasportati sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
 - tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
 - tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;

- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

5. La Provincia si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dalla Provincia con fondi propri.
2. La Provincia, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.
2. La Provincia, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.

4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dalla Provincia alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III

LE AZIONI

art. 9 Programma triennale provinciale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico allegato, parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. La Provincia si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo all'adesione del partecipante al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.

4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. La Provincia, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio provinciale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza della Provincia.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV**GLI IMPEGNI DELLA REGIONE****art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi**

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in €. 5.308.196,04 + IVA (per la quota di competenza regionale). Tale importo è trasferito dalla Regione alla Provincia a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. La Provincia ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. La Provincia, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dalla Provincia allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di

tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dalla Provincia per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che la Provincia stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. Per offrire un migliore servizio all'utenza su tutta la rete regionale dei servizi ferroviari esistenti sono state attivate dal 2001 le corse suppletive; il servizio suppletivo consiste nell'ammissione a bordo bus, senza altro onere, di viaggiatori in possesso di validi titoli di viaggio rilasciati da Trenitalia. Il corrispettivo, per tale obbligo, stabilito dalla Regione in € 0,52 * vett/km viene trasferito direttamente alla Provincia per un ammontare di € 14.890,72 (€ 0,52 * 28.636 vett/km) per l'anno 2008 e di € 14.890,72 per l'anno 2009.

13. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 12 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.
14. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 580.320,15 per l'anno 2007, a € 1.259.101,41 per l'anno 2008, a € 1.224.329,43 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.
4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, la Provincia è autorizzata a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatarie dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 1.410.500,00, di cui € 0,00 per l'anno 2007, € 295.750,00 per l'anno 2008, € 1.114.750,00 per l'anno 2009.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti alla Provincia, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 98.127,00 per trasporto diversamente abili ed € 11.959,58 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare alla Provincia con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.

3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DELLA PROVINCIA

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. La Provincia oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. La Provincia si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni della Provincia di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. La Provincia, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente provinciale di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. La Provincia è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
3. La Provincia si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.

4. La Provincia, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
5. La Provincia, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
6. La Provincia si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997) .
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante della Provincia che presiede l'Unione regionale delle Province Piemontesi.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.

5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	23%	22%	20%	18%
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	0%	2%	4%	8%
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	29%	30%	33%	38%
Qualità	corse effettive / corse programmate	99%	99%	99%	99%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	40%	45%	50%	55%
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	36%	37%	40%	45%
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	90%	91%	93%	95%
	n. rivendite / n. centri abitati (fonte ISTAT 2001)	34%	34%	38%	42%
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	13%	14%	19%	25%
Efficacia	n. comuni della provincia serviti (presenza di almeno una coppia di corse nei giorni feriali) / n. comuni della provincia	93%	93%	94%	95%
	ricavi da traffico / vetture km	0,77 €/km	0,79 €/km	0,81 €/km	0,83 €/km
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	646	650	655	660
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	35 km/h	36 km/h	37 km/h	38 km/h
	vetture km / n. veicoli	37.575	37.000	36.000	35.000
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	80%	80%	80%	80%
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri trasportati	1,94 €/p	1,92 €/p	1,90 €/p	1,88 €/p

La configurazione per obiettivi di cui alla tabella parametrica sopraccitata comporta l'assunzione di titolarità da parte dell'Amministrazione Provinciale relativamente ai seguenti parametri:

- corse effettive / corse programmate
- n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete
- n. comuni della provincia serviti (presenza di almeno una coppia di corse nei giorni feriali) / n. comuni della provincia
- ricavi da traffico / vetture km
- velocità commerciale

Per i rimanenti parametri della tabella medesima, l'Amministrazione Provinciale si impegna ad operare una fattiva promozione presso le Aziende di TPL esercenti i servizi al fine di agevolarne ed incentivarne le opportune azioni di investimento.

Note relative alla tabella degli indicatori:

- Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.
- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.

Torino, **11 FEB. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Novara

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2008, n. 39

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture e la provincia di Biella rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti e Sicurezza Stradale, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

La Provincia di Biella di seguito denominata "Provincia", codice fiscale n. 90027160028, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
 - detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
 - detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
 - i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;

- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale;
- per il migliore conseguimento di tali obiettivi, il Comune di Biella, il Comune di Vercelli, la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa finalizzato ad espletare un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di loro competenza, previa progettazione coordinata dei servizi extraurbani dei due bacini provinciali e integrazione dei servizi urbani dei Comuni capoluogo con i servizi extraurbani della Provincia di appartenenza;
- l'atto di cui sopra prevede che la gara unica sarà articolata in 4 lotti (ognuno relativo ai servizi di competenza di un Ente) che saranno affidati ad un unico gestore e che gli affidamenti saranno governati da 4 Contratti di Servizio (uno per Ente) distinti ma coordinati;
- il progetto di riorganizzazione dei servizi prodromico alla gara unica prevede, tra l'altro, la modifica di alcune linee interprovinciali, da cui discende l'opportunità di modificare l'attuale attribuzione agli Enti delle competenze amministrative ad esse relative, con conseguente trasferimento di produzione chilometrica e corrispondente compensazione monetaria dall'Ente cedente all'Ente cessionario.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**PARTE I****FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO****art. 1 Richiamo alle premesse**

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:

- a) l'approvazione del programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
- c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
- d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
- e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
- f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
- b) miglioramento della qualità ambientale;
- c) miglioramento della fruibilità del servizio;
- d) miglioramento qualitativo del servizio;
- e) miglioramento dell'accessibilità;
- f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;

attraverso l'adozione delle seguenti azioni:

- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
- II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
- III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
- IV. miglioramento della viabilità provinciale;
- V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
- VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani, anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.

2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

La Provincia si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e la Provincia per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Programma triennale provinciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture*Km 3.130.000 indicativi;
- Anno 2008 vetture*Km 3.130.000 indicativi;
- Anno 2009 vetture*Km 3.130.000 indicativi.

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Programma triennale provinciale, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Al fine del miglioramento dell'organizzazione generale dei servizi, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, la Provincia di Biella ha la facoltà di accordarsi con altre province piemontesi per il trasferimento (tramite

acquisizione o cessione) di determinati servizi di trasporto pubblico extraurbano: l'accordo dovrà quantificare tanto le percorrenze quanto le risorse trasferite da un ente all'altro, ed essere notificato alla Regione.

4. La Provincia, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
5. La Provincia si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:
 - la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
 - il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
 - il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
 - le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
 - fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri trasportati sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
 - tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
 - tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
 - la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..
6. La Provincia si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dalla Provincia con fondi propri.

2. La Provincia, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.
2. La Provincia, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. La Provincia si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dalla Provincia alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III

LE AZIONI

art. 9 Programma triennale provinciale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico allegato, parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. La Provincia si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo all'adesione del partecipante al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a

promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

6. Nelle more dell'attivazione del sistema di bigliettazione elettronica, è nella facoltà della Provincia di Biella prevedere titoli di viaggio integrati extraurbano + urbano di Biella, in accordo con il Comune di Biella.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. La Provincia, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio provinciale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza della Provincia.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV**GLI IMPEGNI DELLA REGIONE**art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 4.568.162,56 + IVA (per la quota di competenza regionale). Tale importo è trasferito dalla Regione alla Provincia a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. La Provincia ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. La Provincia, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dalla Provincia allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dalla Provincia per adeguare il

corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che la Provincia stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. Per offrire un migliore servizio all'utenza su tutta la rete regionale dei servizi ferroviari esistenti sono state attivate dal 2001 le corse suppletive; il servizio suppletivo consiste nell'ammissione a bordo bus, senza altro onere, di viaggiatori in possesso di validi titoli di viaggio rilasciati da Trenitalia. Il corrispettivo, per tale obbligo, stabilito dalla Regione in € 0,52 * vett/km viene trasferito direttamente alla Provincia per un ammontare di € 9.347.52 (€ 0,52 * 17.976 vett/km) per l'anno 2008 e di € 9.347.52 per l'anno 2009.
13. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione

elettronica la ripartizione di cui al comma 12 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

14. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 341.264,37 per l'anno 2007, a € 740.429,99 per l'anno 2008, a € 719.981,90 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.
4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, la Provincia è autorizzata a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatarie dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, un contributo per gli investimenti infrastrutturali pari a complessivi € 1.064.336,00.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. E' nella facoltà della Provincia di Biella coprire il 35% di cofinanziamento con risorse finanziarie rese disponibili da Soggetti terzi.
5. Il contributo sarà erogato secondo le scadenze e le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti alla Provincia, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 61.975,00 per trasporto diversamente abili ed € 8.612,24 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad

erogare alla Provincia con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.

3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DELLA PROVINCIA

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. La Provincia oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. La Provincia si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni della Provincia di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. La Provincia, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente provinciale di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. La Provincia è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
3. La Provincia si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare

- con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
4. La Provincia, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
 5. La Provincia, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
 6. La Provincia si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997) .
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante della Provincia che presiede l'Unione regionale delle Province Piemontesi.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.

4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	16,85%	16,85%	16,85%	5,62%
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	5,43%	5,43%	5,43%	5,99%
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	58,70%	58,70%	58,70%	69,93%
Qualità	corse effettive / corse programmate	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	75,54%	75,54%	75,54%	86,78%
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	40,22%	40,22%	40,22%	51,45%
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	79,35%	79,35%	79,35%	90,58%
	n. rivendite / n. centri abitati (fonte ISTAT 2001)	31,57%	31,57%	31,57%	31,57%
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	24,89%	24,89%	24,89%	24,89%
Efficacia	n. comuni della provincia serviti (presenza di almeno una coppia di corse nei giorni feriali) / n. comuni della provincia	91,46%	91,46%	91,46%	91,46%
	ricavi da traffico / vetture km	0,58	0,58	0,59	0,60
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	736,13	736,13	736,13	736,13
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	28,18	28,18	28,46	28,75
	vetture km / n. veicoli	32.127,85	32.127,85	32.127,85	32.127,85
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	82,21%	82,21%	82,21%	82,21%
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri trasportati	1,61	1,73	1,74	1,76

Note relative alla tabella degli indicatori:

- Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.
- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- Considerata l'integrazione delle reti extraurbane di competenza delle Province di Biella e Vercelli, tutti gli indicatori in cui sono presenti i dati relativi al parco circolante sono calcolati in via convenzionale assumendo a riferimento i corrispondenti valori relativi all'insieme dei bacini extraurbani di Biella e Vercelli, riproporzionati in base alle ore annue di servizio associate ai due bacini.

Torino, **13 FEB. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Biella

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 41

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Asti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture ed il Comune di Asti rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

Il Comune di Asti di seguito denominato "Comune", Cod. Fisc. e P. I.V.A. n. 00072360050, rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
- detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Asti n. 52 del 22.7.2004 ha prorogato il Contratto di servizio 2001/2002 per la regolamentazione del servizio di trasporto Pubblico Locale tra Comune di Asti e la società A.S.P. per il periodo 1.1.2005-31.12.2010 (in analogia al periodo di validità di 6 anni previsto dall'art. 10 della L.R. 1/2000), evidenziando che:
 - o la Legge n. 326 del 24.11.2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", modifica l'art. 113 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali con disposizioni che concernono la tutela della

concorrenza, inderogabili ed integrative delle discipline di settore e prevede che "l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

e che "nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

- la società A.S.P. S.p.A. si trova esattamente nella situazione di esclusione dalla cessazione delle concessioni in atto in quanto in data 26.6.2002 è stato ceduto il 45% del capitale sociale ad un socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica avviata nel luglio 2001 con la pubblicazione del bando di gara, avente le caratteristiche previste dal citato art. 113 del T.U.E.L.;
- la società A.S.P., al momento dell'avvio della procedura di gara, aveva già in atto l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, regolato da apposito Contratto di servizio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Asti n. 52 del 22.7.2004, superando la logica delle proroghe annuali, ha permesso, nell'ambito dell'affidamento ad A.S.P. fino al 31.12.2010 del servizio di Trasporto Pubblico Locale, la realizzazione e gestione da parte di A.S.P. dell'infrastruttura denominata Movicentro per lo stesso periodo di durata previsto dal Contratto di TPL;

- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- il Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006;
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) il Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;
- attraverso l'adozione delle seguenti azioni:
- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità comunale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani;
 - VII. anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.

2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

Il Comune si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue

convenzionalmente espresse in termini di vetture/Km, così come riportato nel Programma di esercizio 2007 (allegato 1), fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture/Km 1.447.393 indicativi (escluso servizio Taxibus);
- Anno 2008 vetture/Km 1.401.575 indicativi (escluso servizio Taxibus e servizi in scadenza al 31.12.2007);
- Anno 2009 vetture/Km 1.401.575 indicativi (escluso servizio Taxibus e servizi in scadenza al 31.12.2007).

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006. Per l'anno 2007 si fa pertanto riferimento al Programma di esercizio 2007, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato e completato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Il Comune ha previsto nel Contratto di servizio 2001-2010 che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative (ad esempio Servizio Taxibus), a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
4. Il Comune si impegna, anche attraverso il gestore A.S.P., ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I

dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:

- la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
- il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
- il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
- le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
- fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri/ km sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
- tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

5. Il Comune si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, alla Regione.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri.
2. Il Comune, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.

2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. Il Comune si impegna a prevedere nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. Il Comune si impegna a prevedere, nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dal Comune alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III**LE AZIONI**art. 9 Contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale-

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. Il Comune si impegna ad inserire nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, l'obbligo all'adesione del gestore al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a

promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. Il Comune, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio comunale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza del Comune.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.
2. Il Comune di Asti ha concordato con A.S.P., nel Contratto di servizio 2001-2010, periodo 2005-2010, il Piano di rinnovo veicoli che prevede l'utilizzo di mezzi alimentati a metano e di dimensioni medio-piccole con la progressiva

sostituzione dell'attuale parco mezzi, da realizzare nel primo anno per i bus utilizzati sulle linee che includono il tratto di corso Alfieri ed entro il termine finale del contratto per complessivi n. 14 autobus a metano.

PARTE IV

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 2.595.697,39 + IVA. Tale corrispettivo è trasferito dalla Regione al Comune a compensazione degli oneri conseguenti al Contratto di Servizio 2001-2010 sottoscritto con il gestore, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Il Comune ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. Il Comune, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dal Comune allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo deve essere utilizzato dal Comune per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non minore del 50%

dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il

risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.

2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 512.861,82 per l'anno 2007, a € 1.112.739,31 per l'anno 2008, a € 1.082.009,34 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.
4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, il Comune è autorizzato a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 396.500,00, di cui € 0,00 per l'anno 2007, € 198.250,00 per l'anno 2008, € 198.250,00 per l'anno 2009.

2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti al Comune, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 38.734,00 per trasporto diversamente abili ed € 4.054,47 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare al Comune con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.
3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica il rimborso relativo al mancato introito dovuto all'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei tesserati di cui sopra sarà operato sulla base dell'effettivamente consuntivato l'anno precedente.

PARTE V

GLI IMPEGNI DEL COMUNE

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. Il Comune oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.

2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Il Comune è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
2. Il Comune si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
3. Il Comune, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
4. Il Comune, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
5. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997).
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante locale che presiede l'ANCI.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII

CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4 COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno 2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	25/54	25/54	11/54	0
	danni all'utenza per colpa del vettore / viaggiatori	€ 70.000/ 3.363.000	€70.000/ 3.563.000	€70.000/ 3.563.000	€70.000/ 3.563.000
	n. sinistri / vetture km	27/1385044	28/1447393	28/1473457	28/1473457
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	0	0	0	0
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	14/54	14/54	28/54	39/54
Qualità	corse effettive / corse programmate	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
	frequenza media corse servizi urbani	20-22 min	20-22 min	18 min	18 min
	% corse con ritardo < 3' e/o anticipo < 1'	93%	95%	95%	95%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. fermate con rivendita localizzata entro 200 metri / n. fermate	75%	75%	75%	75%
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	240/438	240/438	240/438	240/438
Efficacia	n. fermate / abitanti	240/75.000	240/75.000	240/75.000	240/75.000
	n. passeggeri km / n. posti km	0,077	0,080	0,081	0,081
	ricavi da traffico / vetture km	757.000/ 1.385.044	794.000/ 1.447.393	750.000/ 1.473.457	750.000/ 1.473.457
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	121.883.87 2/ 75.000	127.370.584/ 75.000	120.700.430 / 75.000	120.700.43 0/ 75.000
	velocità commerciale	18	18	19	19
Efficienza della spesa pubblica	vetture km / n. dipendenti (oper.eserc, addetti all'esercizio e officina)	1.385.044/ 54	1.447.393/ 54	1.473.457/ 54	1.473.457/ 54
	vetture km / n. veicoli	1.385.044/ 54	1.447.393/ 54	1.473.457/ 54	1.473.457/ 54
	n. passeggeri trasportati / km	3.363.000/ 1.384.044	3.563.000/ 1.447.393	3.563.000/ 1.473.457	3.563.000/ 1.473.457
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	42/54	42/54	42/54	42/54
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri km	3.279.358/9 416.400	3.701.373/9.6 60.000	3.732.835/9. 660.000	3.760.831/9 .563.000

Note relative alla tabella degli indicatori:

- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- I passeggeri km. sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero per il numero di km della fascia chilometrica meno due km; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- La rivendita si considera virtualmente presente se in sua assenza sussiste l'obbligo di vendita dei biglietti a bordo senza sovrapprezzo. Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.

Torino, 28 FEB. 2008

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Asti

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 42

Approvazione dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il Comune di Alessandria.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di approvare l'Accordo di Programma, allegato al presente decreto, sottoscritto tra la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, Infrastrutture ed il Comune di Alessandria, rappresentato dall'Assessore pro-tempore ai Trasporti, per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

Mercedes Bresso

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

Il Comune di Alessandria di seguito denominato "Comune", codice fiscale n. 00429440068, rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
- detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;

- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale.

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- il "Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007-2009" (di seguito denominato "Programma triennale comunale");
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri

dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) l'approvazione del programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale,
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;

attraverso l'adozione delle seguenti azioni:

- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità comunale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

Il Comune si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue convenzionalmente espresse in termini di vetture*Km, così come indicate nel Programma triennale comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture*Km 2.700.000 indicativi
- Anno 2008 vetture*Km 2.700.000 indicativi
- Anno 2009 vetture*Km 2.700.000 indicativi

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Programma triennale comunale, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Il Comune, in sede di sottoscrizione del Contratto di Servizio con l'Impresa affidataria, ha la facoltà di prevedere che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative, a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
4. Il Comune si impegna ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:

- la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;

- il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
- il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
- le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
- fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri / km sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
- tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

5. Il Comune si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio alla Regione entro il mese successivo a quello di stipula.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri.
2. Il Comune, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.
2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio o Accordi di Programma.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. Il Comune si impegna a prevedere, nei propri Contratti di Servizio, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dal Comune alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III**LE AZIONI****art. 9 Programma triennale comunale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale**

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico allegato, parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il

sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.

2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. Il Comune si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo all'adesione del partecipante al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. Il Comune, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 1. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;

- II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio comunale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza del Comune.
 3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.

PARTE IV

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 4.017.509,02 + IVA (per la quota di competenza regionale). Tale importo è trasferito dalla Regione al Comune a compensazione degli oneri conseguenti ai Contratti di Servizio, sottoscritti con gli esercenti, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Il Comune ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.

2. Il Comune, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dal Comune allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà congruato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo può essere utilizzato dal Comune per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non superiore al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.
7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione

dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.

11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 467.143,29 per l'anno 2007, a € 1.013.545,32 per l'anno 2008, a € 985.554,74 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.

4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, il Comune è autorizzato a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 127.080,00, di cui € 42.360,00 per l'anno 2007, € 42.360,00 per l'anno 2008, € 42.360,00 per l'anno 2009.
2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti al Comune, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di

trasporto pubblico locale € 49.063,00 per trasporto diversamente abili ed € 6.720,16 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare al Comune con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.

3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica la ripartizione di cui al comma 2 sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica.

PARTE V

GLI IMPEGNI DEL COMUNE

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. Il Comune oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.
2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Il Comune, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, procederà per i servizi il cui contratto risulta scaduto ad attivare procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi. Viene fatta salva per i casi previsti dalla normativa nazionale la possibilità per l'Ente comunale di avvalersi dell'affidamento "in house" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa stessa.
2. Il Comune è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.

3. Il Comune si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
4. Il Comune, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
5. Il Comune, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
6. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997).
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, dal Direttore della Direzione regionale Trasporti con funzioni di Presidente e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante locale che presiede l'ANCI.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.

4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII

CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4 COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	0,30	0,28	0,14	0,00
	danni all'utenza per colpa del vettore / passeggeri	4,70E-06	4,46E-06	4,24E-06	4,03E-06
	n. sinistri / vetture km	3,78E-05	3,60E-05	3,42E-05	3,24E-05
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	0,10	0,10	0,24	0,38
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	0,53	0,55	0,69	0,83
Qualità	corse effettive / corse programmate	0,96	0,97	0,98	0,99
	frequenza media corse servizi urbani	16'	16'	16'	16'
	% corse con ritardo < 3' e/o anticipo < 1	50%	55%	60%	65%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	0,32	0,32	0,46	0,60
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	0,47	0,50	0,64	0,78
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	0,59	0,62	0,76	0,90
	n. fermate con rivendita localizzata entro 200 metri / n. fermate	0,15	0,16	0,17	0,18
	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	0,67	0,74	0,81	0,89
Efficacia	n. fermate / abitanti	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
	n. passeggeri km / n. posti km	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206
	ricavi da traffico / vetture km	0,4726	0,4726	0,5199	0,5199
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	1.843	1.843	1.843	1.843
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	17 km/h	17 km/h	17 km/h	17 km/h
	vetture km / n. dipendenti	14.792	14.792	14.792	14.792
	vetture km / n. veicoli	34.894	34.894	34.894	34.894
	n. passeggeri trasportati / km	1,564	1,564	1,564	1,564
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	0,689	0,654	0,654	0,654
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri km	1,036	1,132	1,247	1,254

Note relative alla tabella degli indicatori:

- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- I passeggeri km sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero per il numero di km della fascia chilometrica meno due km; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- La rivendita si considera virtualmente presente se in sua assenza sussiste l'obbligo di vendita dei biglietti a bordo senza sovrapprezzo. Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.

Torino, **03 MAR. 2008**

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Alessandria

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 180 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice DA1603

D.D. 14 febbraio 2008, n. 25

L.r. 34/2004: Programma 2006/2008 per le attività produttive - Asse 3 (Internazionalizzazione) Misura INT 2 - Asse 5 (Sviluppo territoriale) Misura ST 2: 'Contratto di insediamento e sviluppo': approvazione della scheda di misura.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell'art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il 'Programma 2006/2008 per le attività produttive';

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati 'misure').

Atteso che nell'ambito dell'Asse 3 (Internazionalizzazione) e nell'Asse 5 (Sviluppo territoriale) risulta prevista una misura rubricata, rispettivamente, con la sigla INT 2 ed ST 2 e denominata "Contratto di insediamento e sviluppo" (Contratto), strumento di tipo negoziale finalizzato ad incentivare l'insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive.

Gli artt. 8 e 11 della l.r. 34/2004 citata attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento (misure) programmati nonché a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati: con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 la Giunta regionale ha adempiuto in tal senso, individuando altresì la Direzione regionale competente in materia di Attività produttive quale struttura incaricata dell'approvazione della scheda tecnica di misura.

Con precedente propria determinazione n. 11 del 14/12/2007 è stata approvata la base giuridica della misura Ri1 [precedentemente notificata alla Commissione U.e. e da quest'ultima autorizzata dalla Commissione con decisione del 7/12/2007 (C2007) 6338] che costituisce il riferimento per la concessione - nell'ambito del Contratto - di agevolazioni alle grandi imprese per progetti di ricerca e sviluppo (salvo i casi in cui sia prescritta la notifica individuale ad hoc).

Quanto sopra premesso

Visti:

l'art. 95 - comma 2 - dello Statuto;

l'art. 23 l.r. n. 51/97

la d.g.r. n. 90-7616 del 26/11/2007

IL DIRETTORE

determina

- di approvare la scheda tecnica della misura INT 2 ed ST 2 ("Contratto di insediamento e sviluppo") nel testo allegato a far parte integrante della presente determinazione.

- Di disporre che alla allegata scheda tecnica - che tiene luogo di bando - sia data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

- Di provvedere alla comunicazione della presente misura alla Commissione dell'U.E. - in applicazione del Reg. CE n. 68/2001, del Reg. CE n. 70/2001 e del Reg. CE n. 1628/2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

L.R. 34/04 –Programma 2006/2008- Misura Int 2-Misura St 2**CONTRATTO DI INSEDIAMENTO****SCHEDA TECNICA****Obiettivi**

L'obiettivo primario del Contratto di Insedimento (di seguito: Contratto) consiste nel favorire l'atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, di investimenti produttivi dall'estero o da aree esterne alla Regione, in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori, idonei a garantire, nel medio e lungo periodo, incremento della competitività, sviluppo e innovazione del sistema economico-produttivo piemontese.

Obiettivi secondari sono la creazione di sinergie con il tessuto locale, produttivo, dei servizi, della formazione professionale e specialistica, della ricerca, la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di occupazione e di accrescimento delle conoscenze, la collaborazione nello sviluppare esternalità positive sul territorio, il pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture realizzate o realizzande quali Parchi tecnologici, Poli Integrati di Sviluppo, Aree attrezzate, Poli di Innovazione, etc.

1. Soggetti beneficiari

I beneficiari diretti sono le imprese di qualunque dimensione (PMI e grandi imprese, secondo la definizione comunitaria vigente) che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi alla produzione iscritte al Registro delle imprese.

Nel dettaglio, sono beneficiari diretti:

- le imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte, che intendano insediare un'unità produttiva di beni o servizi alla produzione, centri direzionali e/o un centro di ricerca in Piemonte;
- le imprese italiane che hanno totalmente delocalizzato la produzione all'estero ma che intendano reinvestire in Piemonte;
- le imprese italiane non ancora attive in Piemonte che intendano insediare nuovi impianti produttivi di beni o servizi alla produzione e/o centri di ricerca in Piemonte.

Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal Contratto gli Enti locali, le autonomie locali funzionali, altri enti pubblici, le Università e gli organismi di ricerca piemontesi, le società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici piemontesi e dei Poli di

Innovazione localizzati in Piemonte, in quanto concorrano direttamente (mediante risorse, attività ed altri investimenti connessi e funzionali all'insediamento, etc.) all'attuazione del Contratto di Insediamento.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹

2. Ambito territoriale di applicazione del Contratto

Tutto il territorio della Regione Piemonte.

3. Tipologie di investimento

La misura è finalizzata a sostenere programmi di investimento organici e funzionali che siano idonei ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio; tali programmi di investimento - di importo non inferiore a 1.000.000,00 € e di durata non superiore a 48 mesi - devono essere riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- (i) realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali;
- (ii) realizzazione di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori;
- (iii) ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, la riattivazione (in termini di ripresa dell'attività produttiva) di impianti o insediamenti inattivi.

L'investimento deve essere mantenuto nella unità operativa oggetto del contratto per almeno cinque anni dopo il suo completamento. Nel caso di immobili la destinazione d'uso deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla conclusione dell'investimento, salvo maggior termine stabilito dal contratto.

4. Settori ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato Camera di Commercio alla data di stipulazione del contratto – con le limitazioni previste, a seconda delle basi giuridiche comunitarie applicabili, dal Regolamento (CE) n. 68/2001 e

¹ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 - 0017

s.m.i. (aiuti alla formazione), dal Regolamento (CE) n. 70/2001 e s.m.i., dal Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis", dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, dal Regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, dalla Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla ricerca e dalla successiva normazione comunitaria che disciplinerà tali materie. I settori ammissibili sono pertanto tutti quelli consentiti dalla normativa comunitaria vigente all'atto della stipula del Contratto ed indicati nell'allegato 1 alla presente scheda.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle connesse all'insediamento di attività produttive, di servizio alla produzione, e - per le grandi imprese - per programmi / progetti di ricerca, aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 4. In particolare:

A) sul versante degli investimenti dell'impresa che intende insediarsi, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. acquisto o locazione finanziaria di immobili da destinare all'insediamento dell'impresa;
- b. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche) e indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% dei relativi costi;
- c. opere murarie e assimilate;
- d. infrastrutture specifiche aziendali;
- e. formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione del personale;
- f. laboratori nuovi di fabbrica, macchinari, impianti, attrezzature;
- g. software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva;
- h. spese necessarie alla definizione e realizzazione di un programma od un progetto di ricerca & sviluppo da realizzarsi, ad avvenuto insediamento, individualmente od in partenariato con Università e organismi di ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Poli d'Innovazione e con altre imprese, attivi sul territorio regionale; rientrano in particolare in tale tipologia e per la parte imputabile al progetto di ricerca le spese per l'attrezzaggio di

laboratori, l'acquisto di immobili, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici dedicati allo svolgimento del progetto di ricerca & sviluppo, ingegnerizzazione, costo del personale dedicato alle attività di ricerca, le spese generali - nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca, nonché le spese per l'acquisto di brevetti e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca.

L'agevolazione agli investimenti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) è prevista a favore:

- delle piccole e medie imprese ;

- delle grandi imprese solo se localizzate in aree in cui è applicabile la deroga di cui all'Art 87.3.c del Trattato U.E.(aiuti a finalità regionale) .

L'agevolazione per le spese di cui alla lettera e) è concessa a beneficio di piccole, medie o grandi imprese a valere sui bandi specifici finanziati sul Fondo Sociale europeo (F.S.E.) qualora dette attività non siano agevolabili a valere su risorse regionali ordinarie.

L'agevolazione a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera h) è prevista a favore esclusivamente delle grandi imprese.

B) sul versante degli interventi degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (se ed in quanto strettamente funzionali e finalizzate all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto) :

- I. per la realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente;
- II. per l'acquisto, la costruzione, per il recupero, la ri-funzionalizzazione di immobili;
- III. per servizi preordinati e/o complementari (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.) agli interventi sub I e II.

Le opere realizzate mediante il finanziamento erogato nell'ambito del Contratto dovranno essere cedute o locate - all'impresa che accede al Contratto - a prezzi di mercato¹, salvo il caso in cui l'agevolazione all'impresa che accede al contratto venga concessa (in tutto od in parte) dal soggetto proprietario dell'immobile mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione finanziaria o l'acquisto di immobili, alle condizioni e nei limiti previsti al successivo punto 6 A).

¹ CFR: Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

C) sul versante delle Università, degli organismi di ricerca, delle società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici, dei Poli di innovazione, sono ammissibili:

I- le spese per la definizione e realizzazione di progetti di ricerca & sviluppo, il costo del personale dedicato alle attività di ricerca (personale, tecnici, e altro personale ausiliario nella misura in cui è impegnato nella attività di ricerca), le spese generali, nel limite del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca, nonché l'acquisto di brevetti e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca;

II- le spese per la realizzazione di laboratori nuovi di fabbrica, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, purché dedicati allo svolgimento di attività con contenuto di ricerca & sviluppo, ingegnerizzazione e trasferimento tecnologico, sviluppo dell'innovazione.

Tali spese sono ammissibili a condizione che detti soggetti collaborino alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo previste nel Contratto (di cui sub A- h) e limitatamente alla quota imputabile a tali attività .

Allo scopo di evitare aiuti indiretti, l'accordo contrattuale di ricerca fra i partner sarà conforme ai principi rilevanti a tal fine contenuti nel punto 3.1 e ss della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

6. Forma e misura dell' agevolazione

A) sul versante degli investimenti dell'impresa che intende insediarsi:

L'agevolazione è prevista nella forma (alternativa o cumulata) di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale, integrato da un finanziamento bancario), anche mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione o l'acquisto di immobili, nei limiti delle intensità di aiuto più oltre indicate. Nel caso di programmi che prevedano, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, la quota ammissibile a finanziamento è riferita ai canoni netti di leasing.

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare:

- per le spese di cui alle lettere Ah) e C I) e CII) del precedente paragrafo 5, i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca ed all'innovazione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo – attualmente in Gazzetta ufficiale n. C 323 del 30/12/2006)

- per le spese di cui alla lettera A.a), A.b), A.c), A.d), A.f), Ag) del Par. 5:

- nel caso di p.m.i., i limiti previsti dal Reg. CE n. 70/2001 con le relative maggiorazioni per le PMI localizzate in aree 87.3.c individuate ai sensi della Decisione della Commissione C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013;
 - nel caso di grandi imprese situate nelle Aree Art. 87.3.c individuate ai sensi della Decisione della Commissione C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007 concernente la parte della Carta Italiana degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, i limiti contenuti nella medesima decisione.
- per le spese di cui alla lettera A.e) del paragrafo 5, il limite previsto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione come modificato dal Reg. (CE) N. 363/2004 del 25 febbraio 2004.

E' fatta salva l'opzione per un contributo a titolo di 'de minimis' d'importo massimo di 200.000 €, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e da applicare in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 43-6907 del 17/9/2007.

In ogni caso l'agevolazione (fondo rotativo + contributo a fondo perduto) non potrà superare l'importo:

- di 5.000.000 € per le piccole imprese [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 7.500.000 € per le medie imprese [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 10.000.000,00 € per le grandi imprese localizzate in area 87.3.c) [per le tipologie di spesa di cui sub 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 f) e 5 g)]
- di 10.000.000,00 € per le grandi imprese, nel caso in cui siano agevolati progetti di ricerca di cui sub 5 h).

B) sul versante degli investimenti degli Enti locali e degli enti pubblici

- finanziamento agevolato fino al 80% delle spese di cui alle lettere B I), BII), BIII), del paragrafo 5
- eventuale contributo a fondo perduto: fino al 20 % delle spese di cui alle lettere B I), BII), BIII), del paragrafo 5

C) sul versante delle Università, degli organismi di ricerca, delle società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici piemontesi e dei Poli di innovazione:

contributo a fondo perduto fino all'80 % delle spese ammissibili di cui sub C I) e C II) ovvero - nel caso in cui il beneficiario sia una società a prevalente partecipazione e controllo pubblici o società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici od un Polo di Innovazione o si tratti di finanziamento di attività economiche di Università o di organismi di ricerca - fino al limite dell'intensità d'aiuto consentita nel rispetto - dei limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, fatta salva l'opzione per un contributo a titolo di de minimis d'importo massimo di 200.000 € ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione regionale (fondo rotativo + fondo perduto)

- non potrà superare € 5.000.000,00 a favore dei beneficiari di cui alla lettera B);
- non potrà superare € 2.000.000,00 a favore dei beneficiari di cui alla lettera C).

Nella determinazione dell'entità delle agevolazioni destinate alle opere ed infrastrutture di cui sub BI) e BII), si terrà conto dell'entità di eventuali entrate generate - a regime - da tali opere ed infrastrutture, onde evitare sovrafinanziamenti.

In ogni caso il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

7.Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al precedente paragrafo 6 saranno corrisposte, di norma, con le seguenti modalità e scadenze da indicarsi in sede contrattuale:

❖ Fondo perduto:

- una prima quota pari al 40 % del contributo a fondo perduto è erogata ad avvenuta stipulazione del Contratto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia di importo corrispondente all'anticipazione;
- una seconda quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto concesso, è erogata a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese relativo al primo 40% anticipato previa presentazione di una

fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia di importo corrispondente all'anticipazione

- il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una 'verifica finale' finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello previsto in Contratto sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Oppure

- a stato avanzamento lavori per successive quote pari al 40% (quaranta) del contributo a fondo perduto, a seguito della presentazione di relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese pari almeno al 40% (quaranta) delle spese complessive ammissibili.

Il saldo, pari al 20%, sarà erogato, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una 'verifica finale' finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello previsto in Contratto sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti

❖ Finanziamento agevolato

1) imprese e altri soggetti privati

Il finanziamento agevolato (composto dal fondo rotativo regionale e da un finanziamento bancario concesso da una banca prescelta dal beneficiario e convenzionata con il soggetto gestore) viene erogato dalla banca, in unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione del Contratto.

A fronte di erogazioni a titolo di anticipazione a beneficio di imprese e altri soggetti privati, è richiesta, a garanzia, una fideiussione bancaria o assicurativa od altra analoga forma di garanzia, di importo corrispondente all'anticipazione da svincolarsi prima della richiesta del saldo.

L'impresa o altro soggetto privato può optare per l'erogazione del finanziamento agevolato a stati d'avanzamento lavori, anziché in anticipazione. In tale caso le erogazioni avvengono al raggiungimento di almeno il 40% della spesa ammissibile, per tranches successive.

Il finanziamento agevolato ha – di norma - una durata, decorrente dalla data di erogazione, non superiore a 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni

commisurato alla durata del programma di investimenti. Il tasso da applicare alla quota di finanziamento corrispondente al fondo rotativo regionale è pari allo 0,50% annuo. Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

2) Enti pubblici

Il finanziamento agevolato è erogato, sotto forma di fondo rotativo, a tasso zero, che deve essere restituito - a partire dall'anno successivo alla conclusione dell'investimento - di norma - entro 10 anni in rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). Il finanziamento è erogato nella misura del 50 % ad avvenuta stipula del Contratto e, per la parte restante, ad avvenuta realizzazione del 50 % delle spese ammesse a beneficiare dell'agevolazione.

8. Requisiti di ammissibilità

Il programma deve essere avviato successivamente :

- alla data di presentazione della domanda di accesso al Contratto, nel caso di investimenti di P.M.I. o di progetti di R & S di grandi imprese ;
- alla data di conferma, per iscritto, che – fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale - il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal Regolamento CE 1628/2006 o dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, nel caso di progetto di investimento da realizzarsi in area 87/3/c da parte di grandi imprese. In tal caso, se i lavori iniziano prima della conferma, l'intero progetto non è ammissibile agli aiuti a finalità regionale.

Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le spese sostenute prima di tali termini. L'impresa, nell'ambito della domanda di accesso al Contratto deve specificare, in particolare, i contenuti del programma/progetto, e l'ammontare complessivo dell'investimento, i tempi di realizzazione specificati per ciascuna attività d'investimento, di ricerca, di formazione, le attività progettuali e gli obiettivi proposti, il cronoprogramma di spesa e delle attività, le risorse impegnate nello sviluppo delle attività progettuali, le ricadute occupazionali, tecnologiche, di know-how previste.

9. Criteri di valutazione

Fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalla presente scheda, i progetti proposti debbono soddisfare, in generale, i seguenti requisiti di base:

- (i) la qualità del progetto/investimento, la sua fattibilità tecnico-economica, vale a dire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e la capacità tecnica e finanziaria dell'impresa contraente e degli eventuali partners di realizzare il progetto/programma d'investimento;
- (ii) il merito creditizio, ovvero l'affidabilità dell'impresa che intende realizzare l'investimento;
- (iii) la rapida cantierabilità del progetto/programma d'investimento;
- (iv) l'idoneità del progetto/programma di investimento a contribuire all'incremento di competitività del territorio;
- (v) la coerenza dell'insediamento con le politiche di sviluppo della Regione;
- (vi) il grado di sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento;
- (vii) la compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, il rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

La fase istruttoria è finalizzata a verificare, in particolare:

- la ricevibilità e l'ammissibilità del progetto/investimento (completezza e regolarità formale della proposta, presenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla presente scheda, tipologia e localizzazione del progetto/investimento coerenti con le prescrizioni della presente scheda, rapida cantierabilità del progetto /investimento, sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento e sua compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, alle politiche di pari opportunità e non discriminazione);
- il profilo tecnico finanziario del progetto/investimento (congruità e pertinenza dei costi, idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti contraenti a realizzare il progetto/investimento, merito creditizio);
- il profilo tecnico-qualitativo del progetto/investimento, le ricadute e gli impatti attesi, anche in riferimento alle politiche di sviluppo e di settore della Regione.

I progetti di ricerca e innovazione sono sottoposti alla valutazione di esperti che offrano garanzia di competenza ed imparzialità, con applicazione dei criteri specificati nell'allegato 2 alla presente scheda.

10. Procedure per l'accesso al Contratto

Il soggetto incaricato, per conto della Regione, della regia e della gestione del Contratto nelle sue attività dirette, strumentali e connesse, è individuato nella società consortile "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte" (di seguito: CEIPiemonte.) di cui all'art. 1 l.r. 13/3/2006 n.13.

Sede legale: Via Ventimiglia 165 - 10127 Torino, recapito mail:

investment.contract@centroestero.org, sito web <http://www.centroestero.org>

Tale soggetto ha il compito di condurre, gestire e governare tutte le fasi del progetto di insediamento: fase di scouting e contatto con le imprese, individuazione della localizzazione, verifica preliminare e di massima circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di accesso al Contratto, supporto alla predisposizione della proposta di progetto di insediamento e del programma di investimento, individuazione dei soggetti terzi (Enti locali, altri Enti pubblici, Enti strumentali, società di gestione dei PST, Poli di innovazione, etc. come dettagliato all'art.1 "Soggetti beneficiari") direttamente coinvolti nel programma/ progetto di investimento; eventuale individuazione di soggetti con competenze specialistiche cui affidare la valutazione del progetto/programma; proposta alla Direzione regionale - competente in materia di Attività produttive - di ammissione all'agevolazione del programma/progetto e di approvazione della bozza di Contratto; redazione del Contratto; monitoraggio sull'attuazione del Contratto, verifica delle rendicontazioni di spesa, erogazione dei contributi e, tramite la banca convenzionata, dei finanziamenti; relazioni periodiche (di norma ogni sei mesi) circa l'attuazione dei Contratti stipulati ed il funzionamento dello strumento.

Esso rappresenta l'interlocutore unico per le imprese estere o esterne che intendono avviare un progetto di investimento sul territorio regionale e fornisce, a titolo non oneroso, ai potenziali beneficiari i seguenti servizi direttamente collegati alla predisposizione ed attuazione del Contratto:

- (i) verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità del programma/progetto;
- (ii) verifica della coerenza con le indicazioni strategiche della Regione Piemonte;
- (iii) accompagnamento nelle fasi negoziali preliminari alla definizione finale della proposta di programma d'investimento/progetto di ricerca e nel rapporto con gli Enti pubblici e locali;
- (iv) assistenza nelle diverse fasi di realizzazione del programma/ progetto;
- (v) monitoraggio e controllo degli adempimenti previsti dal Contratto

In particolare, prima dell'attivazione del procedimento di accesso al Contratto, CEIPiemonte verifica preliminarmente se l'interesse manifestato dall'impresa ad insediarsi nel territorio piemontese possa essere successivamente formalizzato in una proposta da presentare alla Regione ai fini della valutazione e dell'ammissione al Contratto ed alle agevolazioni ad esso relative. Tale verifica preliminare è svolta nei confronti dell'impresa (individuata da CEIPiemonte nella sua attività di scouting o che abbia manifestato a CEIPiemonte un interesse ad insediarsi in Piemonte avvalendosi del Contratto) e degli altri soggetti il cui

coinvolgimento nel Contratto risulti necessario o sia stato proposto dall'impresa. Tale verifica, preliminare e di massima, riguarda la sussistenza dei presupposti essenziali (soggettivi ed oggettivi) per la successiva presentazione formale della proposta del programma/progetto - funzionale all'insediamento- da sottoporre alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità tecnico-finanziaria e di merito ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente scheda. L'esito di tale verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di finanziamento, non impegna l'amministrazione regionale, né precostituisce in alcun modo titolo ad un esito favorevole del successivo procedimento di accesso alle agevolazioni. Per la presentazione formale della proposta di programma/progetto, l'impresa e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione (tramite CEIPiemonte) e possono avvalersi dell'assistenza di CEIPiemonte per quanto concerne le modalità di redazione della proposta e la corretta applicazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.

Le attività sopra elencate sono disciplinate in apposito disciplinare di affidamento, stipulato fra la Direzione regionale committente e CEIPiemonte, che disciplina altresì le modalità di determinazione ed erogazione del compenso dovuto per tali attività.

Copia della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente scheda (e funzionali al Contratto) è trasmessa da CEIPiemonte alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive, corredata da un'analisi istruttoria condotta in riferimento a requisiti, condizioni di ricevibilità ed ammissibilità, criteri di valutazione prescritti dalla scheda di misura (inclusa, tra l'altro, la valutazione di ammissibilità e congruità delle spese), dal quadro economico dell'investimento/progetto di ricerca nel suo complesso, con evidenziazione della tipologia ed ammontare delle spese ammissibili, entità del finanziamento proposto (con applicazione delle percentuali di contribuzione prescritte e nei limiti consentiti dalla scheda di misura) nonché da una bozza di contratto che evidenzii gli impegni temporali, finanziari e tecnico-amministrativi dei potenziali contraenti (pubblici e privati). Per le valutazioni di particolare complessità tecnica od economico-finanziaria, CEIPiemonte può avvalersi di esperti che non versino in situazione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti od ai progetti oggetto di valutazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive, sulla base delle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte, adotta il relativo provvedimento di approvazione o di rigetto della domanda, contestualmente disponendo l'ammissione a finanziamento delle attività e degli investimenti (pubblici e privati) che saranno inseriti nel Contratto. In ogni caso, l'ammissione resta condizionata alla successiva stipula del Contratto; nel caso di aiuti a favore di progetti di investimento o di ricerca che richiedano una notifica individuale alla

Commissione dell'U.E.³, la concessione dell'aiuto resta altresì condizionata all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

La non approvazione Comunitaria è causa di conclusione del procedimento.

Il provvedimento di non ammissione della domanda di accesso alle agevolazioni funzionali al Contratto è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte ed è comunicato agli interessati.

Il procedimento per l'accesso alle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) d), f), g) del precedente paragrafo 5 (*investimenti di P.M.I. ed investimenti di grandi imprese in aree 87/3/c*) e' disciplinato secondo quanto previsto nell'allegato 3 alla presente scheda.

Il procedimento per l'accesso alle agevolazioni di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 5 (progetti di R & S di grandi imprese) è disciplinato secondo quanto previsto nell'allegato 2 alla presente scheda.

L'accesso alle agevolazioni a favore delle attività di cui alla lettera e) sarà disciplinato da specifici bandi.

3

Rimandando in ogni caso ed ogni effetto alla normativa comunitaria di riferimento, a titolo esemplificativo la complessa normativa può essere sintetizzata nelle seguenti modalità:

1) Obbligo di notifica per investimenti effettuati da PMI in base al Regolamento (CE) 70/2001 quando:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e
 - i) nelle regioni o in settori che non sono ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % dei massimali del 7,5%ESL e 15% ESL rispettivamente per le medie e piccole imprese;
 - ii) nelle regioni e nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale (cd aree 87.3.c), l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale per la regione di cui trattasi (per la Regione Piemonte tale massimale è pari al 10%ESL; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.

2) Obbligo di notifica per investimenti effettuati da Grandi Imprese in area 87.3.c in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale: gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l'aiuto deve essere concesso (per la Regione Piemonte: 10%ESL). Per grande progetto di investimento si intende un «investimento iniziale» come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei citati orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile.

3) Obbligo di notifica per investimenti in RSI effettuati da Grandi Imprese ai sensi Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01):

- a) se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale e l'importo dell'aiuto è superiore a 10 milioni di euro per impresa, per progetto;
- b) se il progetto concerne lo sviluppo sperimentale e l'importo dell'aiuto è superiore a 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto.

11. Contenuti del Contratto

Nell'ambito del Contratto sono, in particolare, assunti impegni – da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga ai termini ordinari - in ordine ai tempi di avvio e conclusione dei procedimenti finalizzati all'insediamento degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti e della attività oggetto del Contratto, in modo da renderli compatibili con le esigenze di celere attuazione del Contratto.

Nell'ambito del Contratto possono essere altresì regolamentati i rapporti tra l'impresa contraente e le Università e/o gli altri attori del sistema regionale della ricerca: in caso contrario, il Contratto d'insediamento indica le condizioni che dovranno essere rispettate in sede di regolamentazione dei rapporti tra l'impresa contraente e le Università ed il sistema regionale della ricerca .

Il Contratto deve contenere, tra l'altro, il Business Plan complessivo del programma/progetto specificando: (i) i contenuti del programma/progetto e l'ammontare complessivo dell'investimento, (ii) la forma e l'entità dei finanziamenti di parte pubblica ed il piano dei rientri del finanziamento agevolato, (iii) i tempi di realizzazione fino all'entrata a regime, (iv) le attività progettuali e gli obiettivi proposti, v) il cronoprogramma di spesa e di attuazione distinto per attività finanziata e per soggetto beneficiario, (vi) le risorse impiegate nello sviluppo delle attività progettuali dai contraenti, (vii) le ricadute occupazionali, tecnologiche, di know-how previste, (viii) le modalità di erogazione dei finanziamenti, (ix) gli impegni dei contraenti pubblici e privati, (x) la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione (xi) azioni di verifica e di vigilanza sull'attuazione del programma d'investimenti e dei finanziamenti previsti dal Contratto, con eventuali interventi correttivi e sostitutivi.

Il Contratto è sottoscritto dall'impresa, dal Responsabile della Direzione regionale competente in materia di Attività produttive in nome e per conto della Regione nonché dai soggetti di cui alle lettere B) e C) del paragrafo 5 coinvolti nella realizzazione del progetto di insediamento e dal CEIPiemonte.

Il Contratto definisce altresì i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e le modalità per la regolazione dei diritti che possano conseguire dai progetti di ricerca finanziati a valere sul presente strumento

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'iscrizione dell'impresa beneficiaria al registro delle imprese della Camera di Commercio.

12. Controlli, revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto

CEIPiemonte effettua verifiche e controlli (anche presso i soggetti beneficiari dell'agevolazione) sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni previsti dal Contratto, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso al Contratto, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal Contratto. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale competente in materia di attività produttive.

In esito a tali controlli, CEIPiemonte propone alla struttura regionale competente in materia di attività produttive la risoluzione del Contratto e/o la revoca (parziale o totale) del finanziamento e del contributo, in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato avvio od interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal Contratto;
- e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto, ove non autorizzati dalla Regione;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato;
- h) qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato dai beneficiari nel Contratto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- i) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- j) in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi i termini stabiliti dal Contratto;
- k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

- l) in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale al di fuori dell'area 87.3.c o del territorio regionale nei 5 anni successivi (od altro termine stabilito in Contratto) alla conclusione dell'investimento o del progetto di ricerca;
- m) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- n) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal Contratto e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento;
- o) nel caso in cui l'Ente locale o l'ente pubblico abbia proceduto all'esecuzione di lavori od all'acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme in materia di appalti di lavori o di forniture di beni o servizi;
- p) nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
- q) violazione di divieti od inadempimento di obblighi previsti dal Contratto.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione:

1. il finanziamento agevolato verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine;
2. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

1. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
2. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca.

Il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato, qualora la revoca parziale fosse dovuta all'accertamento e/o riconoscimento – in sede di verifica finale - di un importo di spese

ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l'importo del contributo a fondo perduto da erogarsi al beneficiario verrà ridotto in misura corrispondente all'importo eccedente di finanziamento agevolato già erogato (maggiorato degli interessi come più oltre determinati), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

Qualora l'importo del contributo a fondo perduto non fosse sufficiente a consentire il recupero integrale della parte di finanziamento agevolato non dovuto maggiorato degli interessi sotto indicati, si procede al recupero dell'importo residuo del finanziamento agevolato, che dovrà essere restituito in un' unica soluzione.

Alla quota di finanziamento agevolato non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'anticipazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

13 Sanzioni

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.12 l.r. 22/11/2004 n. 34.

14 Rispetto della clausola Deggendorf

Ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 (in GURI n. 160 del 12 luglio 2007), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea".

Allegato 1**SETTORI AMMISSIBILI****ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007**

[in base al Regolamento (CE) n. 70/2001, al Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza

minore («de minimis») al Regolamento (CE) N.1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale]

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività

appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20,

7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁴.

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 20.6, 24.10⁵, 24.20.1⁶, 24.20.2⁷, 30.11⁸, 33.15)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasticcini e

piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di

⁴ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002), 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002)];

⁵ Produzione di ferro, acciaio e di ferrolleghe (CECA) (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferrolleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi a fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. E più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetica, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminata a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁶ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁷ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁸ Con esclusione di:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0

aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

**D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)**

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

**J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1,
58.2, 59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)**

**M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici
71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)**

**N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
(limitatamente ai codici 82.2)**

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 70/2001 regime **non** si applica:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

Ai sensi del Regolamento (CE) N.1628/2006 il regimi **non** si applica

- 1) agli aiuti concessi nei seguenti settori:
 - a) pesca e acquacoltura;

- b) costruzione navale;
- c) industria carboniera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche.

2) alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

3) alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

4) agli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;

5) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

sono inammissibili:

a) gli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);

b) gli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

In ogni caso non possono accedere alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese.

Allegato 2

Procedimento per l'accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di R & S di grandi imprese

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE PREVISTI NELL'AMBITO DEL 'CONTRATTO DI INSEDIAMENTO'

(Base giuridica: misura Ri 1; autorizzazione U.E.: decisione della Commissione del 7/12/2007 (C2007) 6338 relativa al regime di aiuti n. 367/2007)

1. Soggetti beneficiari

A) Grandi imprese che intendano insediare in Piemonte un'unità produttiva, laboratori o centri di ricerca stabili e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento-di seguito 'Contratto'.

Sono ammissibili a finanziamento le grandi imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato CCIAA alla data di stipulazione del Contratto – con le limitazioni previste dalla Disciplina comunitaria in materia gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (G.U.C.E. C323/1 del 30/12/2006). I settori ammissibili sono quelli indicati nell'allegato 1.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁹.

B) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici e dei Poli di innovazione se ed in quanto collaborino - nell'ambito del Contratto - con le imprese di cui sub A) alla realizzazione di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

⁹ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 - 0017

2. Ambito territoriale

I progetti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in misura prevalente in un'unità produttiva, laboratorio o centro di ricerca localizzati nel territorio della Regione Piemonte.

3. Iniziative ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale d'importo non inferiore a € 1.000.000,00 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).

Per "ricerca industriale", si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Costi ammissibili

A) Grandi imprese: sono considerate ammissibili le spese necessarie alla definizione e realizzazione di un programma od un progetto di ricerca & sviluppo da realizzarsi, ad avvenuto insediamento nel territorio piemontese, individualmente od in partenariato con i soggetti di cui alla successiva lettera B) - attivi sul territorio regionale, o con altri soggetti; rientrano in particolare in tale tipologia di spesa, per la parte imputabile al progetto di ricerca:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) macchinari, strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se i macchinari, gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca;

e) altri costi, inclusi costi dei materiali, di programmi informatici, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

B) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici o dei Poli di innovazione: sono considerate ammissibili le spese necessarie alla definizione e realizzazione di progetti di ricerca & sviluppo da realizzarsi in collaborazione con l'impresa che si insedia nel territorio regionale; rientrano in particolare in tale tipologia di spesa, per la parte imputabile al progetto di ricerca:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) macchinari, strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se i macchinari, gli strumenti e le attrezzature non sono

utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30% del costo complessivo del personale assegnato alla ricerca;

e) altri costi, inclusi costi dei materiali, di programmi informatici, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. salvo che non risulti indetraibile per il beneficiario

5. Forma e misura dell'agevolazione

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca ed all'innovazione (Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo – attualmente in Gazzetta ufficiale n. C 323 del 30/12/2006). Qualora un progetto comprenda sia attività di ricerca che attività di sviluppo sperimentale, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita con riferimento ai costi ammissibili sostenuti, distintamente, per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale

L'agevolazione è prevista nella forma di contributo a fondo perduto.

a) Grandi imprese:

Contributo a fondo perduto:

- fino al 50% delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale (incrementabile fino al 65% se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione con una P.M.I. od un organismo di ricerca)

- fino al 25 % delle spese ammissibili per attività di sviluppo sperimentale (incrementabile fino al 40% se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione con una P.M.I. od un organismo di ricerca).

In ogni caso l'agevolazione non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00.

- b) Università, organismi di ricerca, società di gestione dei parchi scientifici e tecnologici e dei Poli di innovazione:

Massimali di aiuto/ finanziamento	Soggetti beneficiari	
	Università,organismi di ricerca (nel caso ricorrano le condizioni fissate al paragrafo 3.1.1. della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di R & S I)	Università od organismi di ricerca (nel caso in cui, ricorrendo le condizioni del paragrafo 3.1.2 della disciplina in materia di aiuti di stato a favore di RSI, siano equiparati ad imprese); società a prevalente partecipazione e controllo pubblico; società di gestione di Parchi scientifici e tecnologici ; soggetto gestore del Polo di Innovazione.
		Disciplina RSI (sub punto 3.1 e ss disciplina RSI)
Massimale aiuto in ESL	Fino al 80% delle spese ammissibili	Grande Impresa Ricerca industriale: fino al 50% (65% se in collaborazione transfrontaliera o con p.m.i.) Sviluppo sperimentale: fino al 25% (40% se in collaborazione transfrontaliera o con p.m.i.)
		Media Impresa: Ricerca industriale: fino al 75% Sviluppo sperimentale: fino al 50 %
		Piccola Impresa : Ricerca industriale:fino al 80% Sviluppo sperimentale:fino al 60%
Forma e massimale del Finanziamento	Contributo a fondo perduto massimale : 2 M€	Contributo a fondo perduto Massimale : 2M€

I massimali proposti per le università e gli organismi di ricerca sono applicabili quando questi ultimi non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e ss. della nuova disciplina RSI¹⁰: se dalla valutazione dei singoli progetti emergessero aiuti di Stato alle università o agli

¹⁰ In particolare, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina, se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica per evitare sovvenzioni incrociate all'attività economica, tale

organismi di ricerca si applicherà il massimale applicabile previsto per la fase di ricerca e dalla dimensione di impresa di detti soggetti. I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Pertanto:

a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;

b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

L'agevolazione concessa a grandi imprese può essere concessa solo se sia dimostrato l'effetto di incentivazione ovvero se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

ente dovrà dimostrare di tenere chiaramente distinte i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti imputandoli correttamente nel bilancio di esercizio annuo.

- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato in sede di valutazione del progetto di ricerca, avvalendosi dei dati forniti dall'impresa nell'ambito di apposita modulistica e verificato prima dell'erogazione dell'ultima tranche del contributo in base a relazioni presentate dall'impresa beneficiaria indicanti le attività di ricerca e sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

Ai sensi del punto 7.1 e seguenti della nuova disciplina RSI, quando l'importo dell' aiuto supera l'importo di 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità, la Regione, in collaborazione con i beneficiari, dovrà fornire adeguate informazioni alla Commissione al fine dell'esame dettagliato dell'aiuto. In tal caso la concessione del singolo aiuto è subordinata alla decisione della Commissione ed alle condizioni in essa contenute.

6. Cumulo di agevolazioni

L'agevolazione è cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'art. 2-c.100-lettera a) della L. 23/12/96 n.662 e s.m.i. nonché su fondi di garanzia finanziati dalla Regione.

7. Modalità applicative

7.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

L'impresa che, a seguito di preliminare verifica svolta dal CEIPiemonte circa la sussistenza dei requisiti essenziali di accesso al Contratto, intenda accedere alle agevolazioni ivi previste, presenta la domanda di ammissione all'agevolazione.

Nel caso di progetto da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, la domanda di ammissione all'agevolazione è presentata contestualmente da tutti gli interessati

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte mediante raccomandata R/R..

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

7.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Invio della domanda secondo le modalità previste dal presente bando;
- sottoscrizione dei moduli di domanda;
- presenza del documento d'identità.

b) Ammissibilità:

- Requisiti del soggetto attuatore;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- localizzazione programmata dell'unità produttiva, del laboratorio, del centro di ricerca;
- settore di attività.

c) Merito:

- contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
- utilità del progetto con riferimento alle possibili ricadute sul posizionamento competitivo dell'impresa;
- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto;
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

- ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale e/o sul sistema regionale della ricerca, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto attuatore.

Per l'attività istruttoria, la Direzione Regionale alle attività produttive si avvale di CEIPiemonte.

CEIPiemonte procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, di cui alla lettera a).

Nel caso di esito positivo CEIPiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, CEIPiemonte si avvale di esperti, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Nel caso il progetto non superi la valutazione di merito, vengono comunicati all'impresa ed agli altri co-proponenti i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'impresa e gli altri co-proponenti hanno il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Quando il progetto abbia superato la valutazione di merito, CEIPiemonte procede alla valutazione sulla capacità finanziaria dell'impresa che intende accedere al Contratto; CEIPiemonte vi provvede direttamente o mediante soggetti all'uopo convenzionati.

Qualora CEIPiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da CEIPiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui

pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all'intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese e dagli altri proponenti a CEIPiemonte entro il termine di 30 giorni o entro altro maggior termine fissato nella richiesta di integrazioni e calcolato dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della medesima richiesta.

7.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione (di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d) viene conclusa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esito dell'istruttoria, corredato di tutte le informazioni necessarie per l'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione proposto, è trasmesso da CEIPiemonte alla Regione che entro 10 giorni adotta il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale e ne dà comunicazione all'impresa, agli altri soggetti beneficiari ed a CEIPiemonte.

Nell'ambito del provvedimento di ammissione, sono indicati, in particolare:

- il quadro economico complessivo del progetto con evidenziazione della tipologia ed entità delle spese ammissibili all'agevolazione; nel caso di progetto realizzato in cooperazione fra l'impresa ed uno o più dei soggetti di cui al precedente paragrafo 2 b), è evidenziato altresì un quadro economico relativo a ciascuno dei beneficiari che cooperano alla realizzazione del progetto;
- l'ammontare dell'agevolazione concessa.

Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte.

Il provvedimento di ammissione all'agevolazione, corredato di tutti gli elementi di progetto, costituisce riferimento per la definizione puntuale del Contratto ed è condizionato alla stipula del Contratto.

Nel caso si tratti di aiuto soggetto a notifica individuale, la concessione dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione U.E.. La non approvazione comunitaria è causa di conclusione del procedimento.

8. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato avanzamento del Contratto, i beneficiari saranno tenuti a presentare a CEIPiemonte una o più rendicontazioni parziali entro le scadenze fissate nei

cronoprogrammi temporali e finanziari allegati al Contratto; il mancato rispetto di tale impegno potrà essere causa di risoluzione del Contratto.

Al termine del progetto, e comunque entro il termine fissato dal Contratto (salvo proroghe autorizzate dalla Regione, sentito CEIPiemonte), i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle attività svolte, risultati del progetto, ricadute, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto per ciascuna attività prevista dal programma d'investimento dei costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto, etc.) .

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, CEIPiemonte procederà alla verifica finale, eventualmente avvalendosi degli esperti di cui sub 7.2. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la effettività, pertinenza e congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, CEIPiemonte:

procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante a saldo

oppure

provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del beneficiario - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, CEIPiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale, dandone comunicazione degli esiti alla Regione e proponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa e presso gli altri beneficiari quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni.

9. Varianti

Le variazioni relative alla composizione della compagine dei beneficiari che cooperano nella realizzazione del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Regione (tramite CEIPiemonte) che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma dell'agevolazione.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto superiore a quella definita nel Contratto, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Regione, su proposta di CEIPiemonte.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio di CEIPiemonte, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione ed alla risoluzione del atto di affidamento. Sono fatte salve disposizioni diverse o particolari contenute nel Contratto.

Allegato 3

Procedimento per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione :

a) di nuovi impianti produttivi di beni e servizi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, per la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, per la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi;

b) di opere funzionali e connesse agli investimenti di cui sub a).

(Par. 5 – lett.A e lett. B- della scheda di misura)

1. Soggetti beneficiari

A) Grandi imprese che intendano insediare in area 87/3/c del Piemonte un'unità produttiva di beni e servizi alla produzione, mediante realizzazione di nuovi impianti produttivi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di

un impianto produttivo già esistente, la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento - di seguito 'Contratto';

B) Piccole o medie imprese che intendano insediare nel territorio piemontese un'unità produttiva di beni e servizi alla produzione, mediante realizzazione di nuovi impianti produttivi, di centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali, la ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, la riattivazione di impianti o insediamenti inattivi e che, al tal fine, intendano accedere al Contratto di insediamento-di seguito 'Contratto'.

C) Enti locali ed altri Enti pubblici, per la realizzazione di investimenti strettamente funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto.

Sono ammissibili a finanziamento le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato CCIAA. I settori ammissibili sono quelli indicati nell'allegato 1.

2. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati:

- nel caso di grandi imprese, esclusivamente nelle aree 87/3/c del Piemonte;
- nel caso di piccole o medie imprese, nel territorio della Regione Piemonte.

3. Iniziative e spese ammissibili

Imprese:

-realizzazione di nuovi impianti produttivi; centri di ricerca e sviluppo, centri di competenza e progettazione, laboratori, centri direzionali;

-ristrutturazione o riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, riattivazione (in termini di ripresa dell'attività produttiva) di impianti o insediamenti inattivi

di ammontare non inferiore ad 1.0000.000,00 €.

Le spese ammissibili sono quelle connesse all'insediamento di attività produttive, o di servizio alla produzione ed, in particolare:

- acquisto o locazione finanziaria di immobili da destinare all'insediamento dell'impresa;
- suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche) e indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% dei relativi costi;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali ;
- macchinari, impianti, attrezzature;
- software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva.

Enti locali ed enti pubblici:

- Realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente funzionali e finalizzate all'insediamento dell'impresa;
- acquisto, costruzione, recupero, ri-funzionalizzazione di immobili funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa;
- servizi preordinati e/o complementari (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.) agli interventi appena elencati.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. salvo che non risulti indetraibile per il beneficiario

4. _____ Forma e misura dell'agevolazione

4.1 Imprese

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come riassunta nella successiva tabella.

L'agevolazione è prevista nella forma (alternativa o cumulata) di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale integrato da un finanziamento bancario), anche mediante riduzione di canoni o corrispettivi per la locazione finanziaria o l'acquisto di immobili, nei limiti delle intensità di aiuto più oltre indicate. Nel caso di programmi che prevedano, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, la quota ammissibile a finanziamento è riferita ai canoni netti di leasing.

In ogni caso l'agevolazione non può superare - in valore assoluto e percentuale:

Contratto d'insediamento: tabella riepilogativa delle intensità d'aiuto e dei massimali di agevolazione previste a beneficio dell'impresa che accede al Contratto di insediamento (rif. punto 5, lett. A della scheda tecnica)

Dimensione dell'impresa, massimali di aiuto, massimali di finanziamento					
		Investimenti			De minimis
		Regolamento 70/2001 (Esenzione PMI)	Regolamento 70/2001 (Esenzione PMI in 87.3.C)	Aiuti a finalità regionale (87.3.c)	Regolamento CE n.1998/2006
Grande Impresa	Massimale aiuto in ESL	----	----	10%	€ 200.000
	Massimale Agevolazione	10 M€			
Media Impresa	Massimale aiuto in ESL	7,5%	20 %	---	€ 200.000
	Massimale Agevolazione	7,5 M€			
Piccola Impresa	Massimale aiuto in ESL	15%	20 %	----	€ 200.000
	Massimale Agevolazione	5 M€			

Nel caso di grande progetto d'investimento, inteso come progetto che prevede un «investimento iniziale» come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR, l'aiuto è soggetto al massimale corretto secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile	Massimale di aiuti corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100% del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50% del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34% del massimale regionale

4.2 Enti locali ed Enti pubblici

Finanziamento agevolato fino al 80% delle spese ammissibili, eventualmente integrato da un contributo a fondo perduto fino al 20 % delle spese ammissibili.

Contratto d'insediamento: tabella riepilogativa dei contributi spettanti agli Enti locali ed agli Enti Pubblici coinvolti nell'attuazione del Contratto (Rif. punto 5, lett. B della scheda tecnica)

Soggetti	Finanziamento	Spese ammissibili
		a) per l' acquisto, la costruzione, il recupero, la ri-funzionalizzazione di immobili; b) per la realizzazione di opere di urbanizzazione di competenza dell'Ente; c) per servizi preordinati e/o complementari a sub a) e sub b) (quali studi di fattibilità dell'investimento, progettazioni, etc.)
Enti locali e enti pubblici	Forma ed intensità massima del finanziamento	Fondo rotativo fino all' 80% delle spese ammissibili (più eventuale contributo a fondo perduto fino al 20 % delle spese ammissibili)
	Massimale Finanziamento (+ eventuale fondo perduto)	5 M €

Nella determinazione dell'entità delle agevolazioni si terrà conto dell'entità di eventuali entrate generate - a regime- dalle opere e dalle infrastrutture finanziate, onde evitare sovrafinanziamenti.

5. Modalità applicative

5. 1) Progetto di investimento dell'impresa

L'impresa che, a seguito di preliminare verifica svolta dal CEIPiemonte circa la sussistenza dei requisiti essenziali di accesso al Contratto, intenda accedere alle agevolazioni ivi previste, presenta la domanda di ammissione all'agevolazione.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono

essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte, mediante raccomandata R/R.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

5.2) Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Invio e sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste dalla presente scheda;
- sottoscrizione dei moduli di domanda;
- presenza del documento d'identità.

b) Ammissibilità:

- requisiti del soggetto attuatore;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- localizzazione programmata dell'unità locale, del laboratorio, del centro di ricerca;
- settore di attività.

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto;
- congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto;
- ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto attuatore;
- istruttoria del merito di credito (nel caso di finanziamento agevolato).

5.3) Investimenti di Enti locali ed Enti pubblici

Contestualmente alla presentazione della domanda da parte dell'impresa, l'ente locale o l'ente pubblico che intendano realizzare investimenti strettamente funzionali e finalizzati all'insediamento dell'impresa che accede al Contratto, presentano domanda di ammissione al finanziamento a tal fine previste.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere inviate in formato cartaceo e su supporto informatico a CEIPiemonte, mediante raccomandata R/R.

La domanda deve essere corredata:

- di progettazione di livello sufficiente a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'insediamento dell'impresa e di una relazione che espliciti la funzionalità dell'investimento rispetto al programmato insediamento;
- di un piano economico-finanziario che consenta di verificare la capacità finanziaria dell'ente a realizzare ed eventualmente gestire le opere, le modalità di messa a disposizione o cessione del sito e delle infrastrutture all'impresa ed i connessi ricavi, la funzionalità e fruibilità delle opere ad avvenuta realizzazione;
- della deliberazione dell'Ente di approvazione della documentazione sopracitata e di partecipazione all'attuazione del contratto.

5.4) Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

a) Ricevibilità:

- Invio e sottoscrizione della domanda.

b) Ammissibilità:

- Requisiti del soggetto proponente;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata.

c) Merito:

- congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto;
- funzionalità e compatibilità dell'investimento rispetto al progetto di insediamento dell'impresa.

d) Sostenibilità finanziaria:

- dimostrazione da parte dell'Ente della capacità finanziaria per l'attuazione del progetto.

6. Soggetto competente per l'attività istruttoria

Per l'attività istruttoria, la Direzione regionale alle attività produttive si avvale di CEIPiemonte che procederà immediatamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, di cui alla lettera a). Nel caso di esito positivo CEIPiemonte procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, CEIPiemonte può avvalersi di esperti, dotati delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Nel caso il progetto non superi la valutazione di merito, vengono comunicati al soggetto richiedente i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni..

Quando il progetto abbia superato la valutazione di merito, CEIPiemonte procede alla valutazione sulla capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare l'investimento.

Qualora CEIPiemonte nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da CEIPiemonte e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel

modulo di domanda di ammissione all'intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese e dagli altri proponenti a CEIPiemonte entro il termine di 30 giorni o altro maggior termine fissato nella richiesta di integrazioni decorrente dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta medesima.

La valutazione del merito creditizio è svolta dalla banca che delibera il finanziamento al soggetto attuatore: tale valutazione è esterna ai termini del procedimento e la sottoscrizione del contratto è subordinata all'esito positivo di tale valutazione e alla delibera bancaria di finanziamento.

7. Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione (di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d) con esclusione della valutazione del merito creditizio - viene conclusa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esito dell'istruttoria, corredato di tutte le informazioni necessarie per l'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione proposto, è trasmesso da CEIPiemonte alla Regione che entro 6 giorni adotta il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale e ne dà comunicazione all'impresa, agli altri soggetti beneficiari ed a CEIPiemonte.

Nell'ambito del provvedimento di ammissione sono indicati, in particolare, il quadro economico complessivo del progetto, con evidenziazione della tipologia ed entità delle spese ammissibili all'agevolazione, e l'ammontare dell'agevolazione/finanziamento concessi.

Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione è motivato in base alle conclusioni istruttorie di CEIPiemonte.

Il provvedimento di ammissione all'agevolazione, corredato di tutti gli elementi di progetto, costituisce riferimento per la definizione puntuale del Contratto.

La concessione delle agevolazione e dei benefici è condizionata alla stipula del Contratto.

Nel caso si tratti di aiuto soggetto a notifica individuale, la concessione dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione U.E..

8. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato avanzamento del Contratto, i beneficiari saranno tenuti a presentare a CEIPiemonte una o più rendicontazioni parziali entro le scadenze fissate dal Contratto; il mancato rispetto di tale impegno potrà essere causa di risoluzione del Contratto.

Al termine del progetto di investimento, e comunque entro il termine fissato dal Contratto (salvo proroghe autorizzate dalla Regione, sentito CEIPiemonte), i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso.

Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione degli investimenti realizzati, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto, etc.) .

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, CEIPiemonte procederà alla verifica finale, eventualmente avvalendosi di esperti. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la effettività, pertinenza e congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, CEIPiemonte:

- procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto o del finanziamento spettante a saldo

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

- provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del beneficiario - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, CEIPiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale , dandone comunicazione degli esiti alla Regione e proponendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Potranno essere effettuate verifiche in loco quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni presentate.

9. Varianti

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, tale da comportare una durata complessiva del progetto superiore a quella definiti nel Contratto, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Regione, su proposta di CEIPiemonte.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di

coerenza con l'obiettivo del progetto di investimento, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio di CEIPiemonte, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione ed alla risoluzione del atto di affidamento.

Sono fatte salve disposizioni diverse o particolari contenute nel Contratto.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali della Giunta regionale, operative dal 1° ottobre 2007

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Avvocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali

DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo
DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo

DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi - Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione-sviluppo e credito dell'artigianato
DA1700	Direzione TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali
DA1706	Settore Offerta turistica-Interventi comunitari in materia turistica
DA1707	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero
DA1708	Settore Sport
DA1709	Settore Programmazione-sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali
DA1800	Direzione CULTURA
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il Castello, già fortezza medievale, fu ricostruito alla fine del Seicento dai conti Solari che affidarono all'architetto Guarino Guarini i lavori di ampliamento e di abbellimento, interrotti a causa delle guerre e ripresi nel 1778 con vari architetti tra cui forse anche Benedetto Alfieri. Passato ai Savoia nel 1792, dopo alterne vicende in epoca napoleonica, Govone fu scelto con Agliè dal re Carlo Felice per le sue villeggiature estive. Monumentale e scenografico lo scalone d'onore a due rampe, ornato da rilievi e sculture provenienti da Venaria reale, il salone da ballo affrescato e le sale ornate da preziose carte cinesi. La residenza è circondata dal parco all'inglese e dal giardino pensile.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.